

ALLEGATO A

Ditta CID S.P.A.

Stabilimento in via Crescentino snc – COMUNE DI SALUGGIA

- Il codice SIRA è **25759**
- Nello stabilimento sono presenti impianti per la produzione di componenti per angioplastica coronaria, produzione di cateteri per angioplastica e stent intravascolare, impianti per il lavaggio, estrusione del polimero, taglio laser, decapaggio e lucidatura elettrochimica, termoformatura e assemblaggio.

Il presente allegato si compone di:

- SUBALLEGATO A1: prescrizioni tecnico-gestionali per le emissioni diffuse in atmosfera
- SUBALLEGATO A2: prescrizioni tecnico-gestionali
- SUBALLEGATO A3: planimetria di stabilimento

SUBALLEGATO A1

Punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temperatura [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
C1	Aspirazione "coating"	800	16	D	25	COV (come C)	---	0,050	6	0,25	---
C2	Lavaggio catetere e assemblaggio stent/catetere	500	16	D	A	COV (come C)	---	0,075	6	0,17x0,24	---
C4	Termoformatura - fabbricazione palloncini (termoformatura)	6.500	16	D	30	Polveri totali	---	0,010	8	0,40	---
						COV (come C)	---	0,100			
C5	Lavaggio materiale ausiliario e caricamento stent con farmaco	1.200	8	D	A	COV (come C)	---	0,100	8	0,25	---
C6	Lavaggio stent e caricamento stent con farmaco	1.500	8	D	A	COV (come C)	---	0,100	8	0,25	---
C7	Taglio laser, decappaggio e elettrolucidatura	4.500	16	D	30	Polveri totali comprese nebbie oleose	---	0,010	8	0,31	---
						Composti inorganici del Fluoro sottoforma di gas o vapore (HF)	---	0,006			
						NO _x (come NO ₂)	---	0,300			
						Alcalinità (come Na ₂ O)	---	0,015			
						Composti inorganici del Cloro sottoforma di gas o vapore (HCl)	2 ⁽¹⁾	0,011 ⁽²⁾			
						COV (come C)	10 ⁽¹⁾	0,057 ⁽²⁾			
						Acido fosforico (H ₃ PO ₄)	---	0,005			
						Acido solforico (H ₂ SO ₄)	---	0,005			
C8	Fabbricazione tubi (estrusione)	1.200	8	D	30	Polveri totali	---	0,006	8	0,25	---
						COV (come C)	---	0,010			
C9	Laboratorio di ricerca e sviluppo	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera jj) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272									
C10	Laboratorio di ricerca e sviluppo	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera jj) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272									
C12	Elettrolucidatura	1.200	8	D	A	Composti inorganici del Cloro sottoforma di gas o vapore (HCl)	2 ⁽¹⁾	0,011 ⁽²⁾	8	0,25	---
						COV (come C)	10 ⁽¹⁾	0,057 ⁽²⁾			

A = ambiente D = discontinua

⁽²⁾ Il limite in concentrazione si riferisce ai singoli camini C7 e C12

⁽²⁾ Il limite in flusso di massa deve essere rispettato sui camini intesi come somma C7+C12

SUBALLEGATO A2

Prescrizioni tecnico - gestionali per le emissioni convogliate

A. PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- 2) I valori limite di emissione fissati nel SUBALLEGATO A1 rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. Salvo quanto diversamente indicato, i valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo sono espressi in concentrazione media oraria (mg/Nm^3 = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a 273,15 K e 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo) e in flusso di massa (kg/h) e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
- 3) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nel SUBALLEGATO A1.
- 4) Ogni camino dovrà essere provvisto di targhetta riportante il numero identificativo indicato nel quadro emissivo.
- 5) Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento devono essere annotate in un apposito **registro**, preferibilmente in formato digitale, che dovrà essere reso disponibile alle autorità di controllo, dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, etc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.
- 6) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, c. 14 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i., l'autorità competente deve essere informata **entro le otto ore** successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.
- 7) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 8) La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti presenti in stabilimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento e durante tutte le fasi di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
- 9) Le fasi di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali polverulenti devono essere svolte in modo da limitare le emissioni diffuse, secondo le disposizioni riportate nella parte I dell'Allegato V alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006.
- 10) La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti presenti in stabilimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento e durante tutte le fasi di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse anche di carattere odorigeno.

B. PRESCRIZIONI PER LA CONDUZIONE

- 11) Il termine per la **messa a regime** degli impianti nuovi (C12) e modificati (C7) è di **30 giorni dalla data di avviamento** dell'impianto, comunicata al Sindaco e alla Provincia con **un anticipo di almeno 15 giorni**, così come disposto al c. 6 dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i..
- 12) L'impresa deve effettuare, sui camini C7 e C12, due rilevamenti delle emissioni (**autocontrolli iniziali**), in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel quadro emissivo sui camini di cui al punto precedente.
- 13) La Ditta deve effettuare su tutti i camini gli **autocontrolli periodici** con periodicità triennale (ovvero entro i 36 mesi successivi all'ultimo autocontrollo), verificando tutti i parametri riportati nel quadro emissivo.
- 14) L'impresa è esentata dall'obbligo di effettuare gli autocontrolli sui punti di emissione C9 e C10 relativi ai laboratori di ricerca e sviluppo, per i quali le emissioni sono in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 e lettera jj) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- 15) L'impresa deve effettuare, nelle più gravose condizioni di esercizio, gli autocontrolli iniziali e periodici dando **comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo**, alla Provincia e al Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire le date stabilite e comunicate - salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Provincia di Vercelli e al Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est, comprensiva della nuova data in cui sarà effettuato il campionamento.
- 16) I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est e al Comune territorialmente competenti, **entro 60 giorni dalla data del rilevamento**.
- 17) Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere espressi secondo il **format** reperibile sul sito web della Provincia alla pagina:

<https://www.provincia.vercelli.it/it/page/modulistica-per-istanza-aea>.

Il modello per l'espressione degli esiti degli autocontrolli non deve essere modificato.

Le **strategie di campionamento** utili alla verifica di conformità ai limiti di emissione vigenti dovranno seguire i criteri indicati nel MU158/88 *"Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"*. Un elenco dettagliato coerente con tali requisiti è disponibile sul sito web della Provincia di Vercelli alla pagina:

<https://www.provincia.vercelli.it/it/page/metodiche-di-campionamento>

fatta salva la facoltà del gestore di adottare metodi differenti a quelli di riferimento a condizione di rispettare i criteri espressi dalla norma UNI EN 14793, oppure laddove non presenti metodi di riferimento, previo confronto con il Dipartimento ARPA Piemonte Nord Est.

- 18) I condotti di convogliamento delle emissioni in atmosfera dovranno essere provvisti di idonee **porte di misura** dotate di opportuna chiusura, realizzate e posizionate secondo la norma UNI EN 15259:2008 ed UNI EN 16911:2013. La sezione di campionamento dovrà essere resa accessibile in condizioni di sicurezza in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale (D. Lgs.81/2008 e s.m.i.). Dovranno essere previsti, a seconda della quota del

piano di lavoro da raggiungere, sistemi manuali di sollevamento delle apparecchiature al punto di prelievo per effettuare i controlli, come ad esempio carrucole con fune idonea provvista di idoneo sistema di blocco o per quote superiori a 10 metri sistemi di sollevamento elettrico come argani o verricelli provvisti di sistemi frenanti.

- 19) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la **direzione** del loro flusso allo sbocco deve essere **verticale verso l'alto** e l'**altezza minima** dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune.
- 20) Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. **Ogni cinque anni**, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o d'installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.

C. PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 21) Sul punto di emissione C7 cui afferiscono più impianti soggetti ad aspirazione con emissioni non omogenee dovranno essere presenti adeguati **sistemi di intercettazione** (serrande parzializzatrici) atti a isolare impianti inutilizzati e a evitare diluizioni durante i campionamenti necessari per la controllabilità ambientale delle emissioni.
- 22) Il limite espresso in **flusso di massa** per i parametri "Composti inorganici del Cloro sottoforma di gas o vapore (HCl)" e "COV (come C)" associati ai punti di emissione C7 e C12 devono essere rispettati come somma dei due contributi emissivi. Il gestore, a tal fine, dovrà realizzare le misurazioni in maniera contestuale su entrambi oppure, come alternativa, in successione temporale mantenendo l'equivalenza funzionale (raggiungimento e mantenimento dello stesso carico di processo e delle stesse condizioni operative per tutto il periodo di campionamento).
- 23) Il limite espresso in **flusso di massa** per i parametri "Composti inorganici del Cloro sottoforma di gas o vapore (HCl)" e "COV (come C)" associati ai punti di emissione C7 e C12 è stato calcolato partendo da concentrazioni pari a 2 mg/Nm³ per "Composti inorganici del Cloro sottoforma di gas o vapore (HCl)" e 10 mg/Nm³ per "COV (come C)".

SUBALLEGATO A3

Planimetria di stabilimento

